

# COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COPIA

**N. 18**

**del 30-06-2021**

Sessione Seduta Convocazione prima

### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 10:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge. Presiede l'adunanza il Sig. COPPI MAURIZIO (SINDACO)

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
COPPI MAURIZIO	SINDACO	X	
BORZI LAURA	CONSIGLIERE	X	
TENCI BEATRICE	CONSIGLIERE	X	
SCEVOLI MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
MESSANA LORENZO	CONSIGLIERE		X
NANNONI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	X	
RUSTICI SIMONETTA	CONSIGLIERE	X	
MARSILI RENZO LOREDANO	CONSIGLIERE	X	
GUIDOTTI MASSIMO	CONSIGLIERE		X
FURZI EDOARDO	CONSIGLIERE	X	
DANI ELISA	CONSIGLIERE		X

Presenti 8

Assenti 3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DI SIBIO GIUSEPPE il quale provvede alla stesura del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- La delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castell'Azzara è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA 443/2019;

Accclarato che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui “L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”;

Dato atto pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

Tenuto conto che:

- L'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- L'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede: *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;*
- 

Riscontrato, che nel 2020, il Comune di Castell'Azzara con delibera del Consiglio Comunale n 31 del 30/09/2020 approvava le tariffe redatte con il nuovo metodo ARERA;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale; DATO ATTO che alla luce dell'art. 3 del D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 i costi del PEF devono essere ripartiti tra PARTE FISSA e PARTE VARIABILE;

DATO ATTO altresì che detti costi, distinti come sopra dettagliato, devono essere ripartiti tra UTENZE DOMESTICHE ed UTENZE NON DOMESTICHE come stabilito dall'art. 4 comma secondo del summenzionato D.P.R;

PRESO ATTO che con nota 3765 in data 18 giugno 2021 l'assemblea di "ATO RIFIUTI Toscana Sud" ha deliberato l'approvazione del PEF 2021 di questo Comune;

CONSIDERATO che il PEF 2021 che ci è stato trasmesso divide l'importo del servizio di smaltimento dei rifiuti in parte fissa per euro 137.922,00 ed in parte variabile per euro 211.992,00, sottraendo poi l'importo di euro 9.885,00 sulla parte fissa, per detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020, per un totale di euro 340.029,00;

PRESO ATTO che il totale del costo di smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021 è maggiore di quello dell'anno 2020 per euro 199,00;

DATO ATTO che la parte variabile della tariffa è composta prevalentemente da voci di costo comunicate dal gestore "SEI TOSCANA" e da voci di costo afferenti alla gestione degli impianti di smaltimento rifiuti;

DATO ATTO altresì che l'unica voce di costo dipendente da attività direttamente imputabili a questo Comune è quella relativa alla spesa per l'acquisto dei sacchetti e dei cestini per la raccolta differenziata, per un totale di euro 7.000,00 allegato 1B PEF 2021;

RILEVATO che la parte variabile della tariffa di cui al PEF 2021 è superiore al tasso di incremento dei costi del servizio che, calcolato con il nuovo metodo MTR, viene fissato da "ARERA" nella delibera n. 443 del 2019;

CONSIDERATO che "ATO RIFIUTI Toscana Sud" ha provveduto nel PEF 2021 a ridurre di euro 6.042,00 la parte variabile della tariffa, aggiungendo tale importo, salvo arrotondamenti, alla parte fissa della tariffa, al fine di rispettare i limiti di incremento imposti dall'art.3 della suindicata delibera di "ARERA";

PRESO ATTO quindi che il costo del servizio di smaltimento rifiuti per l'annualità 2021 è diviso in TARIFFA VARIABILE pari ad euro 205.950,00 e TARIFFA FISSA pari ad euro 134.079,00 dopo la detrazione di euro 9.885,00 per detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/drif/2020 per un totale arrotondato di € 340.029,00;

RILEVATO che nel PEF 2021, inviato da "ATO RIFIUTI Toscana Sud", non vengono specificate le voci di costo per il calcolo degli importi relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa,

una volta determinati gli importi nel rispetto del limite di incremento di cui all'art. 3 della delibera n. 443/2019 di "ARERA";

POSTO CHE l'Ente non apporta nessuna modifica ai costi di competenza comunale ricompresi nel PEF "grezzo";

DATO ATTO che ai fini del calcolo delle tariffe TARI anno 2021 la suddivisione dei costi complessivi pari ad euro 340.029,00 è la seguente:

0B7 UTENZE DOMESTICHE per euro 295.723,23;

0B7 UTENZE NON DOMESTICHE per euro 44.305,78;

RILEVATO che il D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 prevede per il calcolo delle tariffe l'utilizzo dei coefficienti Ka e Kb, per la parte fissa e variabile della tariffa delle utenze domestiche, e Kc e Kd, per la parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, così come dettagliate all'allegato B;

CONSIDERATO che le tariffe della TARI riportate nell'allegato B, distinte tra utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del PEF 2021 e delle banche dati dei contribuenti sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto stabilito dal comma 654 dell'art 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2021;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*»

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Castell'Azzara un incremento nella misura del 3,27% del Piano Finanziario TARI 2020;

Visto che la perdurante situazione emergenziale in atto ha visto il protrarsi di chiusure di attività ed esercizi commerciali ed il crearsi di situazioni di disagio alla popolazione residente anche nel corso del 2021, ed è dunque possibile prevedere agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze domestiche e utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

Visto il D.L. 25/05/2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123, che all'art. 6 prevede al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni".

Considerato che alla data attuale, vista la nota metodologica di riparto di dette risorse, spetterebbe al Comune Castell'Azzara un contributo pari a € 16.931,00 destinato alle agevolazioni delle utenze non domestiche;

Visto il Regolamento comunale che disciplina la Tari, all'art 11 comma 4 recita *“Nella situazione di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche”*;

Considerato che nelle utenze non domestiche alla categoria “Esposizioni ed Autosaloni”, risultano inserite attività produttive, ma formalmente cessate;

Considerato che le utenze non domestiche appartenenti alla categoria *“Supermercato, pane e pasta, macelleria, Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, farmacie e Case di cura e riposo”* non hanno comunque subito limitazioni/sofferenze all'esercizio della propria attività;

Ritenuto pertanto di prevedere una apposita agevolazione per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza COVID sono state obbligate alla chiusura temporanea o hanno comunque subito limitazioni/sofferenze all'esercizio della propria attività e più dettagliatamente:

- per le attività collegate nelle seguenti categorie: Alberghi con e senza ristorante, Agriturismi con e senza ristorante, Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, Bar, caffè, pasticcerie ed altri, interessate a periodo di chiusura nel corso del 2021 una agevolazione dell'100% sulla parte variabile della tariffa;
- per tutte le altre utenze non domestiche, anche loro interessate da una sofferenza dovuta all'emergenza COVID una agevolazione del 30% sulla parte variabile della tariffa;

Ritenuto altresì, viste le difficoltà verificatesi per tutta la popolazione a causa dell'emergenza COVID, una agevolazione anche sulle utenze domestiche quantificata nel 3.8% sulla parte variabile delle tariffe;

Considerato che alle suddette agevolazioni legate al COVID si farà fronte con apposite risorse come di seguito specificato:

-agevolazioni COVID per le utenze non domestiche con le risorse messe a disposizione tramite il D.L.73/2021 art. 6 fino alla concorrenza massima di €16.931,00 previsti ma non ancora ufficialmente assegnati, l'eventuale eccedenza verrà finanziata con risorse proprie;

-agevolazioni COVID per le utenze domestiche con le risorse COVID 2020 messe a disposizione dello stato tramite i trasferimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020;

Ritenuto pertanto approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario 2021, approvato nella stessa seduta dal Consiglio Comunale, redatto dalla Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Sud, integrato con i costi direttamente sostenuti dal Comune di Castell'Azzara, comportante una spesa complessiva di €340.029,00 con decorrenza 01-01-2021, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche sono rimasti invariati, così come quelle delle non domestiche;

Visto l'articolo 11, comma 13) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31/03/2021, che testualmente prevede: *“Il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale”*;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'art.1 , comma 660, della Legge n.147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI (riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata es. compostaggio) tra cui si possono senza ombra di dubbio annoverare anche quelle dovute a periodi

di chiusura imposta da leggi o norme come ad es. emergenza covid-19, o finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni o finanziamenti appositamente trasferiti dallo stato;

Visto altresì quanto previsto al comma 7) dell'art.11) del Regolamento TARI vigente, che prevede la possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che in quella variabile, delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici;

Riscontrato che dall'applicazione della TARES in poi la riduzione per il compostaggio è sempre stata quantificata nel 10% ed applicata ai soli immobili abitativi (Categoria catastale A);

Ritenuto opportuno confermare la riduzione del 10% per il compostaggio domestico applicabile ai soli immobili abitativi (categoria catastale A), così come sempre avvenuto negli anni trascorsi;  
Dato atto che l'onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione sull'intera platea dei contribuenti;

Considerato che:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, : *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno , sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,*

*dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

- L'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

- Il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamate:

0B7 la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 in data 26/03/2021 con la quale:

- è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;

0B7 la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/03/2021 con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi e si è provveduto alla assegnazione definitiva del PEG anno 2021;

0B7 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 31/05/2021 ad oggetto –“Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020”;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.28, in data 29/06/2020; Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 16/03/2021 con la quale si è approvato lo schema di convenzione art. 1, comma 557 della L. 30.12.2004, n. 311, che prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, per l'utilizzazione da parte del Comune di Castell'Azzara, a far data dal 17/03/2021, per n.12 ore, della dott.ssa Stefania Bartolozzi dipendente del Comune di Arcidosso dal 16/03/2019, in seguito a procedura di mobilità volontaria tra enti ex art. 30 D.Lgs 165/2001;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 5 del 25/05/2021 mediante il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria, Personale e dell'Area Amministrativa a far data dal 28/05/2021;

VERIFICATA l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario;

### PROPONE DI DELIBERARE

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di utilizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2021, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2021, dell'importo di €340.029,00, (approvato con Deliberazione consiliare precedente in data odierna), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di fissare per l'anno 2021, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

Di dare atto che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2021;

Di approvare, altresì, per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di confermare anche per il corrente anno, sulla base del vigente regolamento, art.11, comma 7), la riduzione del 10% per il compostaggio domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile, da applicarsi ai soli immobili abitativi (Categoria catastale A), con le modalità applicative previste nello stesso;

Di applicare le agevolazioni COVID sulla parte variabile delle tariffe non domestiche limitatamente all'anno 2021 con le seguenti modalità:

- per le attività collegate nelle seguenti categorie: Alberghi con e senza ristorante, Agriturismi con e senza ristorante, Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, Bar, caffè, pasticcerie ed altri, interessate a periodo di chiusura nel corso del 2021 una agevolazione dell'100%;

- per tutte le altre utenze non domestiche, che comunque anche loro interessate da una sofferenza dovuta all'emergenza COVID una agevolazione del 30%.

Di escludere le utenze che risultano come non domestiche nella categoria "Esposizioni ed Autosaloni", ma formalmente cessate;

Di escludere le categoria "*Supermercato, pane e pasta, macelleria, Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, farmacie e Case di cura e riposo*";

Di rimodulare le percentuali, in base alla reale assegnazione delle risorse, in modo tale da utilizzarne tutte;

Di dare atto che le riduzioni COVID per le utenze non domestiche saranno finanziate con le apposite risorse messe a disposizione dal D.L.73/2021 art.6 , l'eventuale eccedenza verrà finanziata con risorse proprie;

Di applicare, viste le difficoltà verificatesi per tutta la popolazione a causa dell'emergenza COVID una agevolazione anche sulle utenze domestiche quantificata nel 3,8% sulla parte



variabile delle tariffe, di finanziarle con le risorse COVID 2020 messe a disposizione dello stato tramite i trasferimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020;

Di dare atto che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;

Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera

e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Di demandare ai competenti uffici i necessari adeguamenti al bilancio di previsione conseguenti alla presente deliberazione, da adottare successivamente, anche al fine di allineare le previsioni contenute nei decreti ministeriali citati in narrativa con i successivi decreti attuativi che seguiranno;

Di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Al termine

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### APPROVA

la su riportata proposta di deliberazione con la seguente votazione:

**Favorevoli n. 7;**

**Astenuti n.1 (Furzi);**

**Contrari n.//;**

### D I C H I A R A

stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

**Favorevoli n. 7;**

**Astenuti n.1 (Furzi);**

**Contrari n.//;**

il presente atto immediatamente eseguibile

**COMUNE DI CASTELL'AZZARA**

**PROVINCIA DI GROSSETO**

C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

A) <u>AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:</u>	
<b>PARERE FAVOREVOLE</b>	
Li 30-06-2021	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE (BARTOLOZZI STEFANIA)

B) <u>AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:</u>	
<b>PARERE FAVOREVOLE</b>	
Li 30-06-2021	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA (BARTOLOZZI STEFANIA)

<p><b>COMUNE DI CASTELL'AZZARA</b>  <b>PROVINCIA DI GROSSETO</b>  C.F. - P.IVA 00124100538</p>
--

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
COPPI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI SIBIO GIUSEPPE

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

### A T T E S T A

che la presente deliberazione:

[X] E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 02-07-2021 al 16-07-2021.

IL MESSO \_\_\_\_\_  
Castell'Azzara, li 02-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI SIBIO GIUSEPPE

=====

=

=====

=

[X] E' divenuta esecutiva il giorno 26-07-2021

[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

-----

Castell'Azzara, li \_\_02/07/2021\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI SIBIO GIUSEPPE